

Risposta n. 87/2026

OGGETTO: Concordato preventivo biennale – regime forfetario – superamento soglia di ricavi/compensi maggiorata del 50% – causa di cessazione ex art. 32 del d.lgs. n. 13 del 2024

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor Tizio (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello cd. ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000 volta ad avere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 in materia di concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB").

L'Istante rappresenta di aver aperto partita IVA in data [...] e, avendone i requisiti, ha applicato il cd. regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (di seguito, "Regime Forfetario"), sino al periodo d'imposta 2023,

quando, per opzione (e non per superamento dei limiti previsti di fatturato di 85.000 euro, né tantomeno per la perdita di altri requisiti), ha effettuato il passaggio al cd. regime semplificato per il periodo d'imposta 2024.

L'Istante evidenzia di aver presentato, entro il 31 ottobre 2024, il modello dichiarativo Redditi PF 2024 compilando il quadro LM, sezione VI, relativa al CPB per i soggetti aderenti al Regime Forfetario e, in particolare, i righi LM60, LM61 e LM63 e accettando la proposta con firma al rigo LM64.

Rappresenta, altresì, che, secondo quanto chiarito con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, possono aderire al CPB per il periodo d'imposta 2024 gli imprenditori e i professionisti che hanno applicato nel 2023 il Regime Forfetario e che compilano il quadro LM del Modello Redditi PF 2024. Inoltre, rileva che l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2024 in relazione ai forfetari menziona esclusivamente l'ipotesi del superamento del limite di 85.000 euro e non anche le ulteriori condizioni che possono provocare la fuoriuscita dal Regime Forfetario. Con il citato chiarimento, ad avviso dell'Istante, sembrerebbe che, ai fini dell'adesione al CPB, sia richiesto il possesso di tutte le condizioni per l'adesione al Regime Forfetario solo nell'anno precedente (ossia, il 2023).

L'Istante aggiunge che il secondo chiarimento fornito dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 riguarda, poi, il superamento da parte di un contribuente in Regime Forfetario della soglia di 100.000 euro durante l'anno di applicazione del concordato (2024), con la precisazione che, laddove i compensi superino la soglia di 100.000 euro, ma non quella di 150.000 euro, il contribuente cessa il Regime Forfetario nell'anno,

ma mantiene gli effetti del concordato; nel caso in cui i compensi superino la soglia di 150.000 euro, il contribuente cessa sia il Regime Forfetario, sia il CPB.

L'Istante fa presente che in risposta alla FAQ pubblicata in data 15 ottobre 2024, l'Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla fattispecie dei contribuenti forfetari nel 2023 che sono usciti dal Regime Forfetario dal 2024 per opzione o per cause diverse dal superamento del limite dei ricavi. In questo caso si verificherebbe l'ipotesi di un CPB calcolato per un soggetto forfetario nell'anno 2023, ma proposto a un soggetto in regime ordinario che applica gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) nel 2024. L'Istante sottolinea che, dalla risposta fornita, ciò non sarebbe di ostacolo all'applicazione del CPB nel 2024.

In tale contesto, l'Istante, essendo stato in Regime Forfetario nel 2023 e avendo aderito al CPB per i soggetti aderenti al Regime Forfetario per l'anno d'imposta 2024 e optato, nel medesimo periodo d'imposta, per il cd. regime semplificato, chiede se, nel caso di superamento della soglia di 150.000 euro di compensi nel 2024, possa mantenere ancora gli effetti del CPB nel 2024.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante evidenzia che l'articolo 11, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce che costituisce causa di esclusione dal CPB l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al Regime Forfetario e che, con risposta alla FAQ sopra richiamata, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, visto che il citato decreto legislativo non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b-ter*), per i contribuenti che passano dal

Regime Forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto del CPB, tale fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al concordato per l'anno 2024, ritenendo che ciò resti valido anche in caso di superamento della soglia di 150.000 euro di compensi.

Pertanto, l'Istante ritiene di dover compilare, in sede di dichiarazione dei redditi del 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, il quadro RE ("*Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni*") e applicare l'IRPEF ordinaria sul reddito concordato, con opzione di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10 per cento, perché assente un punteggio ISA 2023.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base delle informazioni e degli elementi rappresentati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Va evidenziato che il presente parere è limitato esclusivamente al quesito prospettato dall'Istante, non implica alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per accedere al Regime Forfetario o al CPB e delle altre cause di esclusione e/o di cessazione del Regime Forfetario e del CPB, sui quali rimane impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Il decreto legislativo n. 13 del 2024, in attuazione dei principi contenuti nella legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega di riforma del sistema fiscale, ha introdotto il CPB a favore dei "*contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di*

lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato", come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo citato.

I soggetti ammessi al regime in commento sono specificatamente i contribuenti che applicano gli ISA e i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al Regime Forfetario.

L'Istante rappresenta di aver applicato il Regime Forfetario per il periodo d'imposta 2023 e di aver aderito entro i termini indicati dal decreto legislativo n. 13 del 2024 (ossia il 31 ottobre 2024) al CPB in qualità di *forfetario*. Dichiarò altresì di essere fuoriuscito da detto regime per l'anno 2024, non per superamento dei limiti dei ricavi/compensi previsti per il Regime Forfetario né per la perdita di altri requisiti, ma per opzione e, di conseguenza, ha effettuato il passaggio al cd. regime semplificato.

A riguardo, si rileva che l'articolo 11, comma 1, lettera *b-ter*), del decreto legislativo n. 13 del 2024 include tra le cause di esclusione dal CPB le ipotesi in cui il contribuente aderisce, per il primo periodo di imposta oggetto del CPB, al Regime Forfetario.

Sempre in merito alle fattispecie di cui alla lettera *b-ter*), con la FAQ (*Frequently Asked Questions*) n. 3 del 15 ottobre 2024, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, è stato specificato che, non essendo prevista nel decreto legislativo n. 13 del 2024 una fattispecie analoga per i contribuenti che passano dal Regime Forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB, si deve, pertanto, ritenere che la fattispecie *de qua* non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.

Dunque, nel caso prospettato nell'istanza, la circostanza che il contribuente nel 2023 ha applicato il Regime Forfetario, aderendo al CPB in qualità di soggetto *forfetario*,

e che nel 2024 ha invece optato per il passaggio al regime semplificato, non rappresenta una causa di esclusione dal CPB né determina una cessazione del CPB stesso.

Avendo aderito al CPB da soggetto *forfetario*, l'Istante sarà tenuto ad applicarne le corrispondenti regole, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 2024, incluse quelle relative alle cause di cessazione del CPB. A nulla rileva il fatto che il passaggio al cd. regime semplificato nel 2024 dipenda da un'opzione dello stesso Istante e non dal superamento delle soglie dei ricavi/compensi per il Regime Forfetario. Difatti, se nel caso prospettato il contribuente potesse continuare a usufruire dei vantaggi derivanti dal CPB in qualità di *forfetario* e, al tempo stesso, applicare le regole valide per i contribuenti ISA (*i.e.* il riferimento alle soglie di ricavi e compensi previste per questi soggetti), ciò rappresenterebbe una disparità di trattamento ingiustificata rispetto a quei contribuenti che aderiscono al CPB in qualità di *forfetari* e continuano a rispettare i requisiti per l'applicazione del Regime Forfetario anche per l'anno 2024.

Posto ciò, trova applicazione l'articolo 32 del decreto legislativo n. 13 del 2024 secondo cui "[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni: [...] *b-bis*) il contribuente supera il limite dei ricavi di cui all'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, maggiorato del 50 per cento".

Come chiarito dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, la *ratio* della disposizione è quella di evitare che il CPB continui ad applicarsi a soggetti che hanno modificato significativamente le loro caratteristiche rispetto al momento in cui è stata elaborata la proposta di CPB. Con la causa di cessazione di cui alla citata lettera *b-bis*), dunque, il legislatore ha inteso individuare una soglia maggiorata del 50 per cento

rispetto a quella ordinariamente prevista per la fuoriuscita dal Regime Forfetario, al fine di dare stabilità e certezza all'assetto che si viene a definire a seguito della adesione al CPB.

Pertanto, se il contribuente *forfetario* dichiara ricavi o compensi superiori all'importo di 100.000 euro ma comunque non eccedenti l'importo di 150.000 euro, si avrà la fuoriuscita *immediata* (ossia, nel corso dello stesso anno in cui il limite di 100.000 euro è superato) dal Regime Forfetario, ma non anche dal CPB che continuerà così a produrre i propri effetti.

Invece, il superamento della soglia dei 150.000 euro determinerà non solo l'*immediata* fuoriuscita dal Regime Forfetario, ma il CPB cesserà di produrre i suoi effetti, come previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Nel caso concreto, dunque, nei confronti dell'Istante si applicheranno le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 13 del 2024 relative ai soggetti *forfetari* e, avendo dichiarato di superare la soglia dei 150.000 euro di ricavi/compensi nel 2024, si configurerà la causa di cessazione dal CPB di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), del citato decreto legislativo per lo stesso 2024.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)